

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/529 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione per il pesce spada e il tonno tropicale. È opportuno che tali misure siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (3) Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha approvato la pesca sperimentale di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.). È opportuno che le misure applicabili siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (4) Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni 2a e 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici pertinenti sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.
- (5) È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 22 febbraio 2019, per quanto concerne l'approccio del rendimento massimo sostenibile e, per alcune zone di gestione, l'approccio precauzionale.
- (6) I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono stati comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Essi dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124.
- (8) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. È opportuno pertanto che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

1) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 28 bis

Pesca sperimentale

1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (*Dissostichus spp.*) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se l'SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno di attuare un piano di raccolta dati.
 2. La pesca si svolge esclusivamente nei capitoli di ricerca di cui all'allegato IJ. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
 3. Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per capitolo di ricerca. Le attività di pesca cessano quando si raggiunge il TAC o se si effettuano 100 cale/retate, a seconda del caso che si verifica prima.»;
- 3) gli allegati IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

ALLEGATO

1. L'allegato IA è così modificato:

- a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.		Zona: Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 ⁽¹⁾
Danimarca	106 387 ⁽²⁾	
Regno Unito	2 325 ⁽²⁾	
Germania	162 ⁽²⁾	
Svezia	3 906 ⁽²⁾	
Unione	112 780	
TAC	112 780	

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IIC:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello							
	1r	2r ⁽¹⁾	3r	4 ⁽¹⁾	5r	6	7r
	(SAN/ 234_1R)	(SAN/ 234_2R)	(SAN/ 234_3R)	(SAN/ 234_4)	(SAN/ 234_5R)	(SAN/ 234_6)	(SAN/ 234_7R)
Danimarca	86 704	4 717	10 084	4 717	0	165	0
Regno Unito	1 895	103	220	103	0	4	0
Germania	133	7	15	7	0	0	0
Svezia	3 184	173	370	173	0	6	0
Unione	91 916	5 000	10 689	5 000	0	175	0
Totale	91 916	5 000	10 689	5 000	0	175	0

⁽¹⁾ Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»

- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	48 813 ⁽¹⁾	
Germania	18 979 ⁽¹⁾	
Spagna	41 383 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	33 970 ⁽¹⁾	
Irlanda	37 800 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	59 522 ⁽¹⁾	
Portogallo	3 844 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Svezia	12 075 ⁽¹⁾	
Regno Unito	63 341 ⁽¹⁾	
Unione	319 727 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Norvegia	99 900	
Isole Fær Øer	10 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 22 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F): 7 %

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.»

- c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	26 ⁽¹⁾	
Danimarca	404 ⁽¹⁾	
Germania	250 ⁽¹⁾	
Francia	225	
Paesi Bassi	9	
Svezia	17 ⁽¹⁾	
Regno Unito	3 104 ⁽¹⁾	
Unione	4 035	
TAC	4 035	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C). Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).»

d) l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombrò, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombrò, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco, zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.».

2. L'allegato IB è così modificato:

- a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i> »		Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	13 ⁽¹⁾		
Danimarca	13 129 ⁽¹⁾		
Germania	2 299 ⁽¹⁾		
Spagna	43 ⁽¹⁾		
Francia	566 ⁽¹⁾		
Irlanda	3 399 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	4 698 ⁽¹⁾		
Polonia	664 ⁽¹⁾		
Portogallo	43 ⁽¹⁾		
Finlandia	203 ⁽¹⁾		
Svezia	4 865 ⁽¹⁾		
Regno Unito	8 393 ⁽¹⁾		
Unione	38 315 ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	4 500 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	34 484 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	588 562		TAC analitico

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

⁽⁴⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan
Mayen (HER/*2AJMN)

	34 484
	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)
Belgio	2
Danimarca	1 541
Germania	270
Spagna	5
Francia	67
Irlanda	399
Paesi Bassi	552
Polonia	78
Portogallo	5
Finlandia	24
Svezia	571
Regno Unito	986»;

- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 636 ⁽¹⁾	
Regno Unito	364 ⁽¹⁾	
Unione	2 000 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

⁽¹⁾ Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1. non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2019;
2. i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.
COD/GRL2	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.;

- c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.		Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	765 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	774 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Norvegia	561 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Isole Fær Øer	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

⁽²⁾ Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

⁽³⁾ Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

⁽⁴⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).».

3. L'allegato IH è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>		Zona: Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale».
TAC	Non pertinente	

4. L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	9 079,65		
Paesi Bassi	9 841,41		
Lituania	6 317,86		
Polonia	10 863,08		
Unione	36 102		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOP/SPRFMO)
TAC	45 ⁽¹⁾		TAC precauzionale

(¹) TAC esclusivamente per la pesca sperimentale. La pesca si svolge esclusivamente nei seguenti capitoli di ricerca (A-E):

- capitolo di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E
- capitolo di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E
- capitolo di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E
- capitolo di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E
- capitolo di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

5. L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	77	DK	25	57
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
			UK	18	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE	16	50
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			UK	14	
			Non assegnate	2	
	Sgombro ⁽¹⁾	Non pertinente	Non pertinente		70
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK	450	150
			UK	30	
Acque delle Isole Fær Øer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 ⁽²⁾	Non pertinente		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE ⁽³⁾	8	20 ⁽⁴⁾
			FR ⁽³⁾	12	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 ⁽⁴⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù"	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	20	DK	2	12
			BE	1	
			DE	2	
			FR	2	
			IE	3	
			NL	2	
			SE	2	
			UK	6	
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
1, 2b ⁽⁵⁾	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

(¹) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(²) Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(³) Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(⁴) Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".

(⁵) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.».

6. L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	130
Italia	30
Cipro	20 ⁽¹⁾
Malta	54 ⁽¹⁾
Unione	598

(¹) Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

(¹) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono essere ridotte al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

[illegible]

	Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Stato membro	Numero di tonnare ⁽¹⁾
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	3

⁽¹⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

Tabella B ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	7 000
Italia	da fissare

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Grecia	da fissare
Cipro	da fissare
Croazia	da fissare
Malta	8 766
Portogallo	350

(¹) La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

(²) Il contenuto di questa tabella sarà ulteriormente riveduto, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione. La tabella riveduta non conterrà valori inferiori rispetto a quelli figuranti nel regolamento (UE) 2018/120.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	—
Portogallo	—	79
Unione	34	269».

7. L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14».

8. L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Fær Øer	Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N)	20	14
	Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7 h		
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	da fissare
	Aringa, zona 3a	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

(¹) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.».